



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - [pec: rois011005@pec.istruzione.it](mailto:rois011005@pec.istruzione.it) - C.F. 90016130297

Comunicazione n. **056** – A.S. 2020/2021

Adria, 10.10.2020

- Ai docenti
- Al DSGA
- Ai Collaboratori scolastici
- Al personale ATA
- Agli studenti e ai loro genitori
- Al RSPP dell'Istituto
- Al sito web dell'Istituto

I.I.S. Polo Tecnico di Adria

Oggetto: **Obblighi di vigilanza sugli studenti e sulle studentesse**

Si trasmette in allegato la comunicazione dispositiva permanente n. 29 del 19.09.2019, avente ad oggetto "Obblighi di vigilanza sugli studenti e sulle studentesse".

Vista la rilevanza degli adempimenti previsti, si reinvia a tutto il personale detta comunicazione, invitando ad una lettura completa ed attenta della stessa.

Si evidenzia altresì che, perdurando la situazione emergenziale, alcune delle disposizioni presenti nella allegata comunicazione n. 29 del 19.09.2019 sono ovviamente al momento sospese (ad esempio, parzialmente quella relativa alle modalità di sorveglianza durante la ricreazione, e quella relativa a visite guidate e viaggi di istruzione) e modificate e/o integrate dalle disposizioni contenute nelle comunicazioni (e relativi allegati) seguenti, cui si fa rinvio:

- Comunicazione n. 9 del 09.09.2020;
- Comunicazione n. 15 del 14.09.2020;
- Comunicazione n. 18 del 15.09.2020;
- Comunicazione n. 36 del 29.09.2020;
- Comunicazione n. 45 del 06.10.2020;
- Comunicazione n. 51 del 08.10.2020;
- Comunicazione n. 52 del 08.10.2020.

L'Ufficio del Personale, all'atto della presa di servizio di nuovo personale docente e/o ATA, avrà cura di trasmettere al/la nuovo/a assunto/a la presente comunicazione, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato.

Si sottolinea ancora una volta l'importanza del rispetto scrupoloso delle disposizioni fornite, da parte di tutti i soggetti destinatari della presente comunicazione, e si ribadisce che le disposizioni contenute o richiamate nella presente comunicazione, che non sono ovviamente esaustive, sono prescrittive e vanno intese - salve successive modifiche e/o integrazioni - come permanenti.

Si confida nella fattiva e responsabile collaborazione da parte di tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli



Comunicazione n. 029 del 19.09.2019

Oggetto: **Obblighi di vigilanza sugli studenti e sulle studentesse**

Nelle more dell'approvazione di un nuovo Regolamento interno relativo a quanto in oggetto, si trasmette di seguito la comunicazione dispositiva relativa all'oggetto, con l'invito a leggerla compiutamente e con attenzione, e ad attenersi diligentemente a tutte le disposizioni organizzative in essa contenute

Vista la rilevanza dell'argomento, si ritiene utile e opportuno ricordare a tutti le responsabilità connesse al proprio ruolo e profilo professionale, anche per l'evidente ricaduta che queste hanno sulla qualità del servizio offerto dalla nostra scuola.

Le SS. LL. sono pertanto tenute a mettere in atto tutti i comportamenti e gli interventi necessari, che saranno eventualmente coordinati dai collaboratori del dirigente e dai responsabili di sede.

Premessa

Si ricorda che, in linea generale, gli insegnanti sono responsabili dei danni arrecati dalle studentesse e dagli studenti a se stesse/i o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza: la vigilanza non è limitata ai periodi delle lezioni, ma si estende al periodo immediatamente precedente e seguente per il quale gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti.

Analogamente, sussiste la responsabilità degli insegnanti per gli infortuni occorsi alle studentesse e agli studenti durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza: l'opera degli insegnanti si estende infatti alla sorveglianza ed alla disciplina delle/i discenti durante tutto il tempo nel quale essi sono affidati alla scuola.

Il personale ausiliario riveste un ruolo di fondamentale importanza nel collaborare con i docenti nei momenti della giornata particolarmente difficili per la gestione della vigilanza sulle studentesse e sugli studenti, tra cui in particolare: ingresso ed uscita, ricreazione e cambi di classe degli insegnanti.

Per questo si richiama il personale ausiliario ad assicurare la sua presenza vigile e costante per tutta la durata delle attività didattiche, negli ingressi e nei corridoi dell'edificio scolastico, per controllare i movimenti degli alunni e intervenire o segnalare agli insegnanti eventuali problemi individuati e collaborare attivamente con i medesimi per far sì che sia sempre garantita la massima sorveglianza.

Si evidenzia che la puntualità, soprattutto all'inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere garantito con la piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Pertanto, in caso di ritardi o allontanamenti dal servizio per motivi personali o di salute, deve essere immediatamente informato in tempo utile l'Ufficio di Segreteria, che a sua volta informa i collaboratori del dirigente scolastico e/o il docente responsabile della sede per dare tempo e modo di provvedere all'organizzazione della vigilanza sugli alunni (i ritardi vanno poi recuperati, come i permessi brevi, in relazione alle esigenze dell'Istituto).

Si precisa, infine, che l'assenza per motivi di salute – salva l'ipotesi di comprovato impedimento – deve essere comunicata in segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. È utile specificare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello individuale di servizio del personale (ciò per consentire alla scuola di attuare le migliori modalità di sostituzione a garanzia del servizio).

Si insiste sull'aspetto della vigilanza sugli studenti e sulle studentesse perché l'obbligo della sorveglianza della scolaresca ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori.

1 - Vigilanza sugli studenti e sulle studentesse

1.1- La vigilanza sugli studenti e sulle studentesse – intesa come sorveglianza assidua e diretta a scopo cautelare, di controllo e correzione – durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche in genere, costituisce per il personale docente e i collaboratori scolastici uno degli obblighi principali, dalla cui violazione possono scaturire gravi conseguenze e diverse forme di responsabilità (amministrativa, penale, civile, disciplinare). L'attenzione richiesta nell'adempimento della vigilanza deve essere particolare nei momenti in cui maggiore può essere la confusione per il gran numero di studenti e studentesse presenti, in particolare nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola e durante la ricreazione.

1.2 -Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.

Il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli studenti e studentesse, durante i turni di lezione, nei cambi d'ora, negli intervalli, durante la ricreazione, al momento dell'ingresso e dell'uscita.

1.3 - I collaboratori scolastici sono tenuti ad accertarsi e a segnalare ai Collaboratori del Dirigente o ai Responsabili di sede le eventuali assenze dei docenti e, in attesa che siano presi gli opportuni provvedimenti, permangono in aula con compiti di sorveglianza.

1.4 - Durante lo svolgimento delle lezioni e/o delle altre attività scolastiche i collaboratori scolastici effettuano costantemente, attivamente e ininterrottamente la vigilanza negli spazi comuni, compresi i servizi igienici.

2 – La responsabilità dei docenti

2.1 - L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento degli studenti e delle studentesse alla scuola e dura fino al momento della loro uscita dai locali di pertinenza dell'edificio scolastico.

2.2 -Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere, ivi compreso l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate, le attività ricreative che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, le attività extracurricolari, le assemblee di classe e di Istituto e ogni altra attività. Quindi, la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli studenti e le studentesse si trovano sotto il loro controllo.

2.3 - I docenti di Scienze Motorie e Sportive e tutti gli insegnanti che usufruiscono dei laboratori devono controllare e accompagnare personalmente gli studenti e le studentesse durante gli spostamenti e, in generale, tutti gli spostamenti degli studenti e delle studentesse devono sempre avvenire con l'accompagnamento e la vigilanza dei docenti.

2.4 -In particolare durante l'attività di Scienze Motorie e Sportive gli insegnanti devono vigilare e valutare costantemente le attività effettuate, affinché lo svolgimento di tali attività avvenga in assenza di condizioni di rischio per la sicurezza degli studenti e delle studentesse.

3 - Ingresso all'inizio delle attività didattiche

3.1 -Il personale docente è tenuto ad essere presente a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3.2 -Il personale non docente presente negli atri o nei corridoi collabora al fine di permettere che le operazioni di accesso alle aule, palestre, laboratori, avvengano nel modo più corretto e sicuro possibile.

4 – Sorveglianza durante il cambio di classe per turni di lezione

4.1 -Per garantire al massimo la vigilanza, i docenti presenti in aula, prima di lasciare la classe per recarsi in un'altra aula dove devono svolgere attività didattica, si preoccupano di affidarla all'insegnante del turno successivo di lezione o, in attesa, al personale non docente presente nel corridoio.

4.2 - I docenti a disposizione, per attività di potenziamento non in classe, o aventi le classi impegnate in attività varie (PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento, visite guidate, ecc.) possono essere utilizzati per vigilare sulle classi durante il cambio dell'ora, secondo una pianificazione che viene definita dalla dirigenza.

4.3 - Nel caso in cui il docente abbia terminato l'orario di servizio o comunque abbia l'ora successiva libera, è tenuto ad aspettare in classe l'arrivo del docente dell'ora successiva.

4.4 - Allo scopo di evitare cambi ritardati, e quindi problemi di gestione nella sorveglianza delle classi, i docenti devono rispettare scrupolosamente i tempi di lezione previsti dall'orario, fatti salvi i casi di attività didattiche particolari regolarmente programmate e autorizzate, e il cambio classe deve essere effettuato con la massima sollecitudine possibile.

4.5 - Il personale non docente deve essere presente nei corridoi per collaborare attivamente, affinché la turnazione degli insegnanti nelle classi avvenga senza pregiudizi per la sorveglianza sugli studenti e sulle studentesse e per il normale e tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5 - Sorveglianza durante le lezioni

5.1 - I docenti sono tenuti a prestare un'attenta azione di vigilanza sui comportamenti degli studenti e delle studentesse e sulla disciplina delle classi.

5.2 - I docenti devono far rispettare le norme del regolamento interno che prevede le modalità di gestione degli accessi ai servizi igienici e di partecipazione alle attività didattiche.

5.3 - In caso di motivato bisogno improrogabile di lasciare l'aula, prima di uscire il docente è tenuto ad affidare gli studenti e le studentesse alla sorveglianza del personale non insegnante presente in corridoio o ad un collega disponibile.

5.4 - I collaboratori scolastici devono essere presenti nei corridoi o negli atri per sorvegliare i movimenti degli studenti e delle studentesse e il corretto accesso e uso dei servizi igienici, anche intervenendo per evitare che essi vi stazionino più del tempo necessario e mettano in atto comportamenti vietati dal regolamento interno.

5.5 - I collaboratori scolastici, in caso di bisogno di assentarsi dal proprio posto, dovranno procedere ad avvertire l'insegnante collaboratore del Dirigente Scolastico, o il responsabile di sede o gli insegnanti, informandoli dei motivi e del tempo di assenza previsto.

Art. 6 - Divieto di espulsione

6.1 - È vietato espellere gli studenti e le studentesse dall'aula in cui si sta svolgendo l'attività didattica per l'intera durata della lezione o per parte della stessa, perché in tal modo verrebbe gravemente e volontariamente violato l'obbligo della sorveglianza sugli studenti e sulle studentesse affidati al docente.

6.2 - La violazione di tale disposizione può assumere immediato rilievo disciplinare per il personale interessato.

Art. 7 - Sorveglianza durante la ricreazione

7.1 - I docenti in servizio alla seconda e alla terza ora sono tenuti alla gestione della sorveglianza degli studenti e delle studentesse durante la ricreazione, eventualmente secondo uno specifico piano di vigilanza che sarà emesso dalla Dirigenza.

7.2 - La vigilanza deve essere attiva e non limitata alla sola presenza.

7.3 - Il docente in vigilanza deve fare in modo di avere sotto il massimo controllo i movimenti degli studenti e delle studentesse e sorvegliare affinché essi non adottino comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, escano dalle aule in tempi rapidi, gettino i rifiuti nei cestini rispettando la raccolta differenziata e possano accedere ordinatamente ai servizi igienici. Al termine della ricreazione, si procede come per un normale cambio di classe.

7.4 - Il personale non docente presente nei corridoi e negli atri collabora attivamente con gli insegnanti alla sorveglianza degli studenti e delle studentesse, intervenendo o segnalando

agli insegnanti eventuali problemi individuati e, in particolare, controlla il corretto uso dei servizi igienici da parte di tutti gli studenti e studentesse.

7.5 - Il corretto e puntuale svolgimento delle attività di vigilanza durante l'intervallo e il rispetto delle disposizioni organizzative saranno controllati dai Responsabili di sede, che sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico comportamenti dei docenti in vigilanza difformi rispetto alle disposizioni.

Art. 8 – Sorveglianza all'uscita

8.1 - I docenti sono tenuti a sorvegliare l'uscita ordinata dall'aula degli studenti e delle studentesse della classe loro affidata e ad accompagnare la classe stessa fino alla porta d'accesso, controllando che non si verifichino sovraffollamenti sulle scale e nei corridoi e facendo in modo che tutti gli studenti si allontanino ed escano ordinatamente.

8.2 - Alla fine dell'ultima ora di lezione (segnalata dal suono della campana), non è consentito anticipare l'uscita dalle aule, in quanto, fermi restando i profili di responsabilità inerenti agli obblighi di vigilanza, ogni anticipo costituirebbe anche una indebita riduzione del tempo da dedicare interamente all'attività didattica.

8.3 - I collaboratori scolastici controllano attivamente che le operazioni avvengano ordinatamente e, in caso di necessità, intervengono per aiutare gli insegnanti a regolare i flussi di uscita degli studenti e delle studentesse e a sorvegliare sulla correttezza dei comportamenti da questi ultimi adottati.

8.4 - Un collaboratore scolastico assiste all'uscita e sorveglia il cortile e il cancello per evitare che gli studenti e le studentesse possano essere avvicinati da persone estranee o da sconosciuti.

Art. 9 - Trasferimenti degli studenti e studentesse, visite guidate e viaggi d'istruzione

9.1 - Il personale docente è tenuto ad organizzare adeguatamente la sorveglianza degli studenti e studentesse in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le uscite, le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Gli studenti e le studentesse vanno informati e responsabilizzati sui corretti comportamenti da adottare allo scopo di prevenire rischi per l'incolumità e la sicurezza dei medesimi.

9.2 - Il personale non docente, se coinvolto nei trasferimenti e nelle uscite, nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione, concorre ad accompagnare gli studenti e le studentesse e a vigilare sui loro comportamenti in collaborazione con gli insegnanti.

Art. 10 - Sorveglianza degli spazi

10.1 - Nell'ambito dei servizi generali della scuola è prevista la custodia e la sorveglianza sui locali scolastici. Tale compito è affidato ai collaboratori scolastici come prevede il contratto.

10.2 - I collaboratori scolastici assicurano la necessaria e adeguata sorveglianza degli ingressi degli edifici scolastici, con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento di tutte le attività previste.

10.3 - All'ingresso dell'edificio, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, deve essere assicurata la presenza costante e continuativa di un collaboratore scolastico per controllare e regolare l'accesso degli utenti e degli estranei. Gli estranei dovranno essere invitati a presentare le proprie generalità e i motivi del loro accesso all'edificio.

10.4 - In assenza del collaboratore scolastico, durante le attività didattiche la porta d'ingresso dovrà rimanere di chiusa.

10.5 - In occasione degli incontri scuola-famiglia dovrà essere garantito il servizio di portineria, come durante le attività scolastiche con presenza degli studenti e studentesse.

Art. 11- Vigilanza su accessi a zone particolari degli edifici scolastici (solai, tetti, sottotetti, terrazze, lucernari, ecc.).

11.1 - Al fine di garantire al massimo la sicurezza e la tutela della salute degli studenti, del personale e di ogni altro soggetto esterno a qualsiasi titolo presente presso i locali della scuola (a mero titolo – non esaustivo – di esempio: ospiti, esperti, genitori, fornitori, rappresentanti, personale di ditte operanti nella scuola, insegnanti e corsisti, pubblico in genere, eccetera), i collaboratori scolastici devono tenere obbligatoriamente sempre chiuse a chiave tutte le eventuali porte di accesso a solai, tetti, sottotetti, terrazze, lucernari, balconi, e ogni altra zona o parte degli edifici potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone, e sono tenuti a segnalare eventuali criticità.

11.2 - I collaboratori scolastici tolgono le chiavi dalle serrature delle porte di accesso alle zone o parti degli edifici potenzialmente pericolose per l'incolumità delle persone, di cui al presente articolo, e le custodiscono in luogo sicuro, controllato e non accessibile agli studenti, al personale non addetto e ad ogni soggetto esterno. È fatto esplicito divieto di consegnare dette chiavi a chiunque, e di procedere a duplicazione delle stesse, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DGSA.

11.3 - I collaboratori scolastici vigilano costantemente affinché nessuno acceda alle zone o parti degli edifici potenzialmente pericolose per l'incolumità delle persone, di cui al presente articolo.

11.4 - Il DSGA vigila sul rigoroso rispetto, da parte dei collaboratori scolastici, anche supplenti temporanei, delle disposizioni di cui al presente articolo, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti difformi.

.....